

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola *(adempimenti, modalità di adesione e procedure)*

I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La [Legge 146/90](#) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti **solo** per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e **solo** in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dall'**Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero** del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 e attuativo appunto della L 146/90. Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali **solo** alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto all'Aran il 2 dicembre 2020, definisce i criteri generali per determinare il contingente per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. **Il protocollo di intesa di scuola** (di cui all'art 2 commi 2 e 3 dell'Accordo) **definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.**

Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (art. 8 comma 9 lettera b del CCNL 2006/2009) che viene definito in contrattazione di istituto.

SERVIZI ESSENZIALI	CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI (accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali	- Assistente amministrativo - Assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza - Collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio	Collaboratore scolastico (solo se, per motivi eccezionali, il servizio è mantenuto)
Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne	- Collaboratore scolastico - Educatore - infermiere
Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (solo istituto con reparti di lavorazione)	- Assistente tecnico del reparto o del laboratorio - Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati
Servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati	Cuoco e/o collaboratore scolastico
Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	- Assistente tecnico del reparto o del laboratorio - Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati
Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame	- assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza - addetto alle aziende agrarie - collaboratore scolastico e dei servizi
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	Dsga e/o assistente amministrativo

Quindi:

- nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno **non occorre formare il contingente**. Fanno **eccezione** le **giornate in cui sono previsti esami finali**;
- **non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi**. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. **Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente** per assicurare queste prestazioni si configurerebbe **attività antisindacale**.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il protocollo di intesa di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.